

Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA
DOMANDA DI CAMBIAMENTO DELLA LINGUA DEL
PROCEDIMENTO ADR

Procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie legate ai nomi a dominio.eu (Regole ADR), par. A3 (b) (6)

Pratica n.: ***05831***

Contatto amministrativo: ***Tereza Bartoskova***

Ricorrente: ***ABB Asea Brown Boveri Ltd, ABB AG, Natalie Eliasson***

Indirizzo per la spedizione postale/per corriere: Kallstadter Str. 1, D-68309, Mannheim, Germany

E-mail: domains@ch.abb.com

Telefono: + 41 58 585 56 34

Fax: + 41 58 585 76 55

Rappresentante autorizzato: ***Ploum Lodder Princen advocaten notarissen, Ady van Nieuwenhuizen***

Indirizzo per la spedizione postale/per corriere: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, Netherlands

E-mail: avnieuwenuhuizen@plp.nl

Telefono: 0031 10 440 6455

Fax: 0031 10 440 6405

Resistente: ***Luigi Silvestri***

Indirizzo per la spedizione postale/per corriere: Via Sorrento 30, 60026 Numana, Italy

E-mail: luigi_silvestri2@libero.it

Telefono: +39 3357516275

Nome/i a Dominio: ***abbgrou.p.eu***

Riassunto della decisione in inglese: Il riassunto della decisione in lingua inglese costituisce Allegato n. 1

Situazione reale: Le Ricorrenti ABB Asea Brown Boveri Ltd. e ABB AG desiderano avviare una procedura per la risoluzione stragiudiziale delle controversie secondo le Regole ADR avente ad oggetto il nome a dominio "abbgrou.eu", registrato a loro avviso indebitamente dal Sig. Luigi Silvestri.

Dal momento che il contratto di registrazione del nome a dominio "abbgrou.eu" è stato sottoscritto dal Sig. Silvestri in italiano, in mancanza di un diverso accordo delle Parti, l'italiano deve considerarsi la lingua ufficiale della procedura ai sensi del paragrafo A3(a) delle Regole ADR.

In data 7.10.2010 le Ricorrenti hanno tuttavia presentato domanda di variazione della lingua della procedura ADR dall'italiano all'inglese. Entro la scadenza assegnatagli il Resistente ha risposto insistendo per il mantenimento dell'italiano quale lingua della procedura.

Affermazioni delle parti:

- A. Le Ricorrenti:** ABB Asea Brown Boveri Ltd. e ABB AG richiedono la variazione della lingua della procedura sulla base delle seguenti considerazioni:
- le Parti hanno comunicato in inglese nella tentativo di risolvere in via amichevole la vertenza preliminarmente all'instaurazione della procedura ADR;
 - il sito web del Sig. Silvestri corrispondente al nome a dominio contestato è in duplice lingua italiano/inglese; altrettanto è in duplice lingua il sito collegato www.progettoricercheindustriali.com appartenente allo stesso titolare;
 - tali circostanze rendono evidente che il Sig. Silvestri è in grado di comunicare debitamente in lingua inglese.
- B. Resistente:** il Sig. Silvestri chiede il mantenimento dell'italiano quale lingua della procedura per i seguenti motivi:
- l'utilizzo della lingua inglese nei siti web di sua titolarità è dovuto al carattere internazionale del progetto di ricerche industriali dal medesimo promosso;
 - l'utilizzo della lingua inglese nella fase di negoziazione non ha sortito il risultato voluto di fare comprendere alle Ricorrenti il contenuto e obiettivi del progetto stesso e in ogni caso ha comportato uno sforzo di traduzione oltre ad un allungamento dei tempi di risposta;
 - l'utilizzo della lingua inglese nella procedura ADR comporterebbe comunque per il medesimo rischi di incomprensione e tempi più lunghi di traduzione che potrebbero inficiare l'andamento e l'esito della procedura stessa.

Discussione e conclusioni:

Decisione: Quale annotazione preliminare, l'Arbitro nominato desidera evidenziare una recente variazione delle regole ADR riguardo alla lingua della procedura. Sebbene sempre valido il principio generale per cui, in assenza di un diverso accordo delle Parti o di previsioni diverse nel contratto di registrazione, la lingua della procedura ADR deve essere quella prescelta per il contratto di registrazione del nome a dominio contestato, l'attuale testo del paragrafo A3(a) delle Regole ADR non richiede più la sussistenza di circostanze eccezionali perché l'arbitro nominato possa decidere, su richiesta di una sola Parte, la variazione della lingua della procedura. Tale variazione può essere ora stabilita dall'arbitro a sua esclusiva discrezione avuto riguardo delle circostanze della procedura ADR in questione e, ad avviso della scrivente, senza comunque dimenticare che è intenzione di EURid promuovere l'uso delle lingue ufficiali della Comunità seguendo lo spirito della premessa 7 e dell'art. 6 del Regolamento CE 874/2004, principio generale applicabile anche alle procedure ADR.

ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution
DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE
LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO DELLA LINGUA DEL
PROCEDIMENTO ADR



Esaminate le motivazioni addotte dalle Parti, l'Arbitro nominato rileva che:

- se è vero quanto asserito dalle Ricorrenti che il sito web corrispondente al nome a dominio contestato e il sito collegato www.progettoricercheindustriali.com sono in duplice lingua italiano/inglese, ciò è altrettanto vero per i siti ufficiali delle Ricorrenti. Il gruppo ABB è leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione con filiali e società collegate in molti Paesi, Italia inclusa dove il gruppo è rappresentato dalla società ABB S.p.A. A parte la presenza di un sito italiano, in lingua italiana, dedicato al gruppo, www.abb.it, nello stesso sito principale www.abb.com è possibile accedere ad una sezione "Products and Services" (prodotti e servizi) le cui sotto-sezioni (indice alfabetico dei prodotti e servizi, guida dei prodotti, lista delle industrie e settori pubblici a cui i prodotti e servizi ABB sono rivolti e portale dei servizi), sono consultabili in lingua italiana. Tale argomento delle Ricorrenti non è quindi considerato un valido motivo per la variazione della lingua della procedura ADR;

- il fatto che la corrispondenza pregressa fra le Parti nella fase di negoziazione sia avvenuta in lingua inglese non dimostra che il Resistente conosca pienamente tale lingua e possa senza problemi e aggravii ulteriori difendersi in una procedura ADR utilizzando l'inglese;

- il resistente è di nazionalità italiana né sono noti al momento ulteriori elementi che inducano a ritenere che il medesimo abbia scelto di sottoscrivere il contratto di registrazione del nome a dominio contestato in italiano per ragioni diverse dal fatto che è la sua lingua madre;

- i costi di traduzione della documentazione sarebbero comunque a carico di una delle Parti sia che venisse mantenuta la lingua italiana o accolta l'istanza delle Ricorrenti per la lingua inglese;

- date le circostanze, la scrivente non rileva la presenza di motivi tali da dover disapplicare la regola generale per cui la presente procedura ADR deve essere condotta nella lingua del contratto di registrazione del nome a dominio contestato.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione in conformità al par. A3 (b)(6) delle Regole decide di respingere la domanda delle Ricorrenti di variazione della lingua e che la lingua del Procedimento ADR sarà l'italiano, se il Ricorso riguardante il nome a dominio indicato sopra sarà presentato entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente Decisione.

Roberta Caló

Data: 15 Novembre 2010

Allegato 1:

The Complainants AAB Asea Brown Boveri Ltd. and ABB AG wish to start an ADR proceeding having as object "abbgroup.eu" domain name, in their opinion unduly registered by Mr. Luigi Silvestri.

On October 7, 2010 they filed a request for changing the language of the ADR proceeding from Italian to English on the basis of the following grounds:

ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution
DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE
LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO DELLA LINGUA DEL
PROCEDIMENTO ADR



- the Parties, in the attempt of achieving an amicable settlement of the matter, had previously communicated in English language;
- the Respondent's web site under the disputed domain name is in double language Italian/English as well as the web site to which it is linked www.progettoricercheindustriali.com , still registered by Mr. Silvestri;
- the aforesaid circumstances clearly show that the Respondent is able to duly communicate in English and therefore justify the change of language of the ADR proceeding.

The Respondent refused the change of language and asked for keeping Italian as language of the ADR proceeding for the following reasons:

- use of the English language in his web sites is due to the International character of the industrial search plan he is promoting;
- use of the English language during negotiations was not anyway of help to make the Complainants understand the content and purposes of the aforesaid plan and it moreover entailed translation efforts as well as an extension of the time needed for preparing a response;
- use of the English language in the ADR proceeding would entail for him a risk of misunderstanding and anyway translation costs.

As a preliminary notice, the appointed Panel wishes to underline the recent change of the ADR Rules about the language in the ADR proceedings. Although it is still valid the general principle that, unless otherwise agreed by the Parties or otherwise specified in the Registration Agreement, the language of the ADR proceeding shall be that of the Registration Agreement for the disputed domain name, now Paragraph A3(a) no longer requires the existence of justified circumstances to allow one of the Parties to request a language change. The Panel may now decide that the language of the ADR proceeding will be different from that of the Registration Agreement at his sole discretion, having regard to the circumstances of the ADR proceeding and, in the opinion of the present writer, taking anyway in due account that EURid wishes to promote use of all the official languages of the Community pursuant to recital 7 and article 6 of EC Regulation 874/2004, this being a general principle applicable also to ADR proceedings.

After having reviewed the arguments submitted by the Parties, the appointed Panel remarks that:

- although it is correct what stated by the Complainants about use of both Italian and English languages in the Respondent's web sites, the Panel finds out that both languages are used indeed also in the Complainants' official web sites. ABB Group is a global leader in power and automation technologies with subsidiary companies in many Countries, including Italy where the group is represented by the Italian company ABB Italia S.p.A. Besides the presence of an Italian web site in Italian language dedicated to the group, www.abb.it , the present writer notes that also in the official web site www.abb.com , by clicking on "products and services", the sub-sections "Offering A-Z", "ABB product guide", "Industries and Utilities" and "Service guide" are readable in Italian language. The aforesaid Complainants' argument cannot therefore be considered as a valid reason for a change of language of the ADR proceeding;

ADR.eu - .eu Alternative Dispute Resolution
DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE
LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO DELLA LINGUA DEL
PROCEDIMENTO ADR



- the fact that the previous correspondence between the Parties during negotiations was in English does not show that the Respondent would be fully able to use this language to support his arguments in a ADR proceeding;

- the Respondent is of Italian nationality; the appointed Panel is not aware of additional circumstances that could lead to believe that the choice of the Italian language for the Registration Agreement for the disputed domain name was due to different reasons other than the fact Italian is the Respondent's mother-language;

- the translation costs of the pertinent documents of the ADR proceeding would be anyway borne by one of the Parties, both in the event the official language of the proceeding is kept or it is changed;

- under the aforesaid circumstances, the appointed Panel does not see particular reasons not to apply in the present ADR proceeding the general rule that the language shall be that of the Registration Agreement for the disputed domain name.

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs A3 (b)(6) of the Rules, the Panel orders that the request of the Complainants is denied and that the language of future ADR Proceeding shall be Italian if the Complaint with respect to the disputed domain name mentioned above shall be filed within thirty (30) working days from receiving this decision.